

Circolare del 31 ottobre 2008.

In sede di conversione del DL. 112/2008 è stato abrogato il regime di indetraibilità dell'IVA assolta sulle prestazioni alberghiere e sulle somministrazioni di alimenti e bevande previsto dall'art. 19bis1, c. 1, lett. e) DPR 633/72, al fine di recepire la direttiva CEE. Per effetto di tale disposizione l'IVA diventa detraibile dal 1/09/2008 sempre che le spese siano inerenti all'attività d'impresa o professionale. Per riequilibrare il minor gettito è stato anche previsto che le medesime spese sono deducibili dal reddito in una misura minore rispetto a prima e cioè al 75% ma a partire dal 2009. Teniamo a sottolineare che nulla è cambiato rispetto alle spese per alberghi e per somministrazioni di alimenti e bevande sostenute per le spese di trasferta effettuate dai dipendenti e/o collaboratori al di fuori del territorio comunale (previste dall'art 95, c. 3 TUIR).

Schema di comprensione:

IVA	Tipologia	Fino al 31/08/08	Dal 1/09/2008
Imprese e Professionisti	Prestazioni alberghiere e di ristorazione	IVA indetraibile.	IVA detraibile 100% se inerente attività
	Spese di rappresentanza	IVA indetraibile	IVA indetraibile

IMPOSTE DIRETTE	Tipologia	Fino al 31/12/08	Dal 1/01/2009
Imprese	Prestazioni alberghiere e di ristorazione	Spesa deducibile al 100%	Spesa deducibile al 75%
	Spese di rappresentanza	Deduc. al 100% solo se risponde ai requisiti di inerenza e congruità da decreto	Deduc. al 75% solo se risponde ai requisiti di inerenza e congruità da decreto
Professionisti	Prestazioni alberghiere e di ristorazione	Spesa deducibile al 100% e nel limite del 2% dei compensi	Spesa deducibile al 75% e nel limite del 2% dei compensi
	Spese di rappresentanza	Deduc. al 100% nel limite dell'1% dei compensi solo se risponde ai requisiti di inerenza e congruità da decreto	Deduc. al 75% e nel limite dell'1% dei compensi solo se risponde ai requisiti di inerenza e congruità da decreto

Trasferte e rimborsi analitici dei dipendenti e collaboratori

Per entrambe le tipologie, imprese e professionisti, le spese per trasferta effettuate dai dipendenti o/e collaboratori, *regolarmente assunti*, sono interamente deducibili dal reddito nel limite giornaliero di €. 180,76 per trasferte in Italia e € 258,23 per trasferte all'estero (spese diverse dal vitto e alloggio).

Occorre che sia prodotta alternativamente:

- Una fattura intestata alla società, in cui devono essere inseriti anche dati del dipendente/collaboratore che ha usufruito della prestazione ed eventuali altre persone; solo in questo caso può anche essere esercitata la detrazione IVA da parte della società;
- Una ricevuta fiscale che l'emittente deve intestare alla società; questa dovrà essere integrata con i nomi delle persone che usufruiscono della prestazione;
- Uno scontrino parlante, che contiene cioè i dati di specificazione della prestazione, natura, quantità, qualità, ecc., e l'indicazione del codice fiscale del dipendente o collaboratore; questa dovrà essere integrata con i nomi delle persone che usufruiscono della prestazione.

Le disposizioni potrebbero essere decisamente convenienti nel caso di continuità di trasferte, ma occorre porre attenzione all'aggravarsi della documentazione e dei controlli squisitamente formali da osservare.

Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a contattarci.

Lo Studio Legale Commerciale